

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 marzo 2020, n. 511

DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS e dagli Organismi di formazione in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019, n. 6/FSE/2019 n. 1/FSE/2019.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;

CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;

CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020 - in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale - ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola “*producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020*”;

VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto “*Progetti formativi Fse - formazione a distanza*” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.

Tutto ciò premesso e considerato, con l'adozione del presente provvedimento si procede (i) ad autorizzare i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga al divieto contenuto negli avvisi pubblici n. **4/FSE/2018** (approvato con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato sul BURP n. 107 del 16.08.2018), n. **5/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019), n. **6/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019) e n. **1/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019), il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento secondo le specificità indicate negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; (ii) a stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo; (iii) a stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare, totalmente o parzialmente, l'attività formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione *e-learning* (*LMS - Learning Management System*) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata; (iv) a stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità *e-learning*; (v) a disporre che il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità; (vi) a disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare una comunicazione, conforme all'allegato "C" al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi; (vii) a stabilire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo, che la FAD sincrona sia documentata secondo le modalità indicate nel presente provvedimento; (viii) a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
--

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
--

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
--

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

- di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga al divieto contenuto negli avvisi pubblici n. **4/FSE/2018** (approvato con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato sul BURP n. 107 del 16.08.2018), n. **5/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019), n. **6/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019) e n. **1/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019), il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento secondo le specificità indicate negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede costituisce una facoltà riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- di stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare, totalmente o parzialmente, l'attività formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione *e-learning* (LMS - *Learning Management System*) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
- di stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità *e-learning*;
- di disporre che il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare una comunicazione, conforme all'allegato "C" al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
- di stabilire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo, che la FAD sincrona sia documentata secondo le modalità indicate nel presente provvedimento;
- di disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 11 pagine;

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente della Sezione

dott.ssa Anna Lobosco

**REGIONE
PUGLIA****Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Allegato "A"

Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018 "Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore" adottato giusta determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 865 del 03.08.2018.

Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019 "Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore" adottato giusta determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1216 del 08.10.2019.

Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019 "Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore in Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell'Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019" adottato giusta determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1217 del 08.10.2019.

1. È confermata l'obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate esclusivamente tramite il *Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020*;
2. le ore di stage/tirocinio curriculare non possono essere erogate in modalità sincrona;
3. con riferimento alle attività laboratoriali - considerato che la Programmazione regionale degli ITS prevede l'erogazione di parte delle attività formative in laboratori informatici - è ammesso il ricorso alla FAD previa autorizzazione espressa del responsabile del procedimento che valuterà la praticabilità di erogare le attività formative laboratoriali in modalità FAD;
4. i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona devono inviare agli indirizzi PEC di ciascun avviso, una comunicazione, conforme all'allegato "C" al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
5. fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo e nei relativi atti dispositivi, la FAD sincrona dovrà essere documentata sia dal registro didattico vidimato dall'Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato *excel*, per ogni giornata formativa svolta, della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD e riportante i *log* di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi. Tale documentazione dovrà essere caricata sul *Sistema Informativo Regionale di*

**REGIONE
PUGLIA****Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Certificazione MIRWEB 2014/2020 nei momenti stabiliti dall'AUO per la produzione dei registri. Specificatamente copia della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD in formato excel dovrà essere caricata nella sezione del sistema di certificazione regionale mirweb nella sezione *FORMAZIONE -> ATTIVITA' FORMATIVA* nel link *Altri documenti*;

6. il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor;
7. il soggetto beneficiario deve assicurare che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
8. la FAD sincrona potrà essere avviata a far data dal 24/03/2020.

**REGIONE
PUGLIA****Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Allegato "B"

Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 "Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d'intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016", approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019, BURP n. 18/2019 e A.D. n. 88 del 18/02/2019, BURP n. 21/2019 Rettifica co. 7, par. E).

1. È confermata l'obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate esclusivamente tramite il *Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020*;
2. le ore di stage ed esercitazioni non possono essere erogate in modalità FAD sincrona;
3. i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona devono inviare all'indirizzo PEC avviso1FSE_2019OSSPROTOCOLLO@pec.rupar.puglia.it, una comunicazione, conforme all'allegato "C" al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
4. fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo e nei relativi atti dispositivi, la FAD sincrona dovrà essere documentata sia dal registro didattico vidimato dall'Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato *excel*, per ogni giornata formativa svolta, della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD e riportante i *log* di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi. Tale documentazione dovrà essere caricata sul *Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020* nei momenti stabiliti dall'A.U.O. per la produzione dei registri. Specificatamente copia della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD in formato *excel* dovrà essere caricata nella sezione del sistema di certificazione regionale mirweb nella sezione *FORMAZIONE -> ATTIVITA' FORMATIVA* nel link *Altri documenti*;
5. il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità PADES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor;
6. la FAD sincrona potrà essere avviata a far data dal 24/03/2020.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato "C"



Unione Europea



Regione Puglia



Spett.le
Regione Puglia
Sezione Promozione e tutela del lavoro
Via Corigliano 1
70132 BARI

Oggetto: POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X. Avviso pubblico "_____". Corso denominato "_____". Comunicazione avvio della FAD.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di Legale rappresentante dell'Organismo formativo/Fondazione ITS _____, con sede legale in _____ alla via /piazza _____ n. _____ cf/p.iva _____ il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati;

PREMESSO CHE

- ✓ la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, in esito all'Avviso Pubblico denominato "_____ " adottato approvato giusta d.d. n. _____ del __/__/__, ha approvato con propria determinazione n. __ del __/__/__, pubblicata sul BURP n. __ del __/__/__, l'Elenco degli organismi/Fondazioni ITS formativi autorizzati all'erogazione di formazione;
- ✓ il Beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta utilmente inserito nel precitato elenco per la realizzazione del corso denominato _____

DICHIARA CHE

- ✓ lo scrivente Organismo di formazione intende garantire l'erogazione della FAD attraverso l'utilizzo della piattaforma _____;
- ✓ l'utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione *e-learning* (*LMS - Learning Management System*) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
- ✓ la piattaforma garantisce tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli

**REGIONE
PUGLIA****Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE**

accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;

- ✓ l'attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità *e-learning*;

SI IMPEGNA A

- ✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- ✓ garantire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo, che la FAD sincrona sia documentata sia da copia del registro didattico che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato *excel*, per ogni giornata formativa svolta, della *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD e riportante i *log* di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi;
- ✓ in relazione alle operazioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, garantire l'accesso alla piattaforma FAD alla Regione Puglia attraverso il rilascio delle seguenti credenziali _____ al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

DICHIARA

- ✓ con riferimento ai metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, che
- _____
- _____

Firma digitale del legale rappresentante